

Ufficio: 1.2.1 - SEGRETERIA ORGANI

Estratto dal verbale dell'adunanza del 23/01/2020

Deliberazione n. 6

Oggetto: Costituzione Promovarese S.r.l. mediante conferimento Azienda speciale

Con delibera n. 65 del 18 luglio 2019 la Giunta ha approvato la costituzione di una società a responsabilità limitata, "Promovarese S.r.l." secondo il modello dell'*in house providing*, costituita ai sensi degli artt. 2462 e ss. del codice civile, interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Varese. Operazione da realizzare mediante il conferimento dell'Azienda Speciale "Promovarese" che si trasforma in società a responsabilità limitata.

In data 25 luglio 2019 il provvedimento sopra citato, unitamente a bozza dello Statuto, copia della perizia estimativa redatta ai sensi dell'art. 2500-ter del codice civile e del parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 254/2005, è stato inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per l'acquisizione della prescritta approvazione (art. 2 comma 4 della Legge n. 580/1993 e s.m.).

Il decreto di approvazione del MISE è pervenuto in data 7 gennaio 2020.

Al fine di procedere alla costituzione della società si rende ora necessario:

- aggiornare la perizia estimativa, da allegare all'atto costitutivo, alla data del 31 dicembre 2019 (previa approvazione del bilancio di esercizio 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale);
- individuare il rappresentante camerale delegato a stipulare l'atto costitutivo;
- definire la forma amministrativa prescelta (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione e, in quest'ultimo caso, il numero di componenti 3 o 5), motivandola, e indicare i nominativi che il rappresentante camerale delegato a stipulare l'atto costitutivo dovrà nominare, individuando tra loro il Presidente;
- affidare la funzione di controllo ad un Collegio Sindacale (3 effettivi e 2 supplenti) o ad un Sindaco Unico, indicando il/i nominativo/i che il rappresentante camerale delegato a stipulare l'atto costitutivo dovrà nominare;
- nominare il Direttore della società;
- approvare un atto di indirizzo in materia di politiche assunzionali e retributive del personale cui gli amministratori della costituenda società dovranno attenersi nell'adozione delle linee guida per la gestione del personale;
- approvare lo statuto della costituenda società, aggiornandone il testo in bozza al fine di recepire le osservazioni formulate da ANAC ad altre società in house del sistema camerale relativamente alle disposizioni inerenti il controllo analogo esercitato dai soci sulla società.

Gli ulteriori adempimenti previsti per il perfezionamento dell'operazione prevedono, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, la trasmissione del provvedimento deliberativo alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il documento dovrà, inoltre, essere pubblicato nella sezione Trasparenza del sito camerale come previsto dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

Contestualmente alla costituzione della nuova società l'Azienda speciale cesserà e tutti i rapporti in essere (contratti di lavoro, contratti attivi e passivi, posizioni creditorie/debitorie) risulteranno in capo a Promovarese S.r.l..

Per quanto attiene il budget, si rammenta che il preventivo dell'Azienda speciale per il 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 novembre 2019, è

stato sottoposto all'approvazione del Consiglio camerale in data 28 novembre 2019 (delibera 6).

L'organo amministrativo della nuova società, nei primi mesi di operatività, sarà chiamato a predisporre i documenti societari di pianificazione, ovvero, il budget economico-finanziario, comprensivo del piano delle risorse di personale e del piano degli investimenti che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea; nelle more di detta approvazione per l'ordinaria amministrazione si farà riferimento al budget già approvato dall'Ente camerale nel mese di novembre.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITE le premesse;

VISTA la legge 580/1993, così come modificata dal D. Lgs. 219/2016 e, in particolare, l'art. 2 che prevede i compiti e le funzioni delle camere di commercio;

VISTO il comma 4 del medesimo art. 2 che prevede che per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 175/2016, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il D. Lgs. 175/2016 e, in particolare, il comma 7 dell'art. 4 che, nel definire le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, prevede che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

VISTO inoltre l'art. 16 del sopra citato D. Lgs. 175/2016 che prevede una specifica disciplina per le società *in house*;

RICHIAMATA la delibera n. 27 del 21 marzo 2019 con la quale la Giunta camerale ha valutato l'ipotesi di razionalizzazione delle attività di gestione delle strutture di proprietà camerale;

RICHIAMATA la delibera n. 65 del 18 luglio 2019 con la quale la Giunta ha approvato la costituzione di una società a responsabilità limitata, "Promovarese S.r.l." secondo il modello dell'*in house providing*, costituita ai sensi degli artt. 2462 e ss. del codice civile, interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Varese, da attuarsi mediante il conferimento dell'Azienda Speciale "Promovarese" che si trasforma in società a responsabilità limitata;

RICHIAMATA altresì la delibera n. 94 del 12 dicembre 2019 in tema di partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.P.R. 254/2005;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pervenuto in data 7 gennaio 2020 con il quale viene approvata la costituzione della società a responsabilità limitata "Promovarese s.r.l." secondo il modello dell'*in house providing* mediante conferimento dell'Azienda speciale Promovarese;

VISTA la perizia di stima dei valori aziendali alla data del 31 maggio 2019, redatta dal dott. Simone Bruno ai sensi dell'art. 2500-ter del codice civile e asseverata in data 19 luglio 2019;

VERIFICATA la necessità, ai fini della stipula dell'atto costitutivo, di aggiornare detta perizia alla data del 31 dicembre 2019, previa approvazione del bilancio di esercizio dell'Azienda speciale da parte del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO di confermarne l'aggiornamento allo stesso Dott. Simone Bruno;

VISTO lo Statuto della costituenda società nel testo aggiornato relativamente alle disposizioni inerenti il controllo analogo esercitato dai soci sulla società;

RITENUTO di affidare la gestione della società ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, in considerazione della sua strutturazione e dei compiti ad essa affidati dallo statuto;

VERIFICATO che l'attuale Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale è composto da sei membri, tutti appartenenti al Consiglio camerale;
PRESO ATTO che il Consigliere Francesco Riva ha espresso la propria disponibilità a rinunciare all'incarico;
RITENUTO pertanto di indicare quali componenti dell'organo amministrativo i restanti Consiglieri, confermando altresì nella carica di Presidente il Consigliere Giuseppe Mauro Vitiello;
RITENUTO, per quanto attiene l'organo di controllo, di optare per il Sindaco Unico;
VERIFICATO al riguardo che il Dott. Davide Arancio, già componente del Collegio dei Revisori dell'Azienda Speciale su designazione di Regione Lombardia, è abilitato a svolgere anche la funzione di revisore legale dei conti;
PRESO ATTO che l'incarico di Direttore dell'Azienda speciale era affidato al Segretario Generale della Camera di Commercio;
RITENUTO opportuno mantenere anche nella nuova società la direzione in capo al Segretario Generale dell'ente;
RITENUTO opportuno approvare fin da subito un atto di indirizzo in materia di politiche assunzionali e retributive del personale cui gli amministratori della costituenda società dovranno attenersi nell'adozione delle linee guida per la gestione del personale;
TENUTO CONTO che il provvedimento di Giunta verrà trasmesso, ai sensi dell'art. 5 comma 3, del D. Lgs. 175/2016, alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e pubblicato nella sezione Trasparenza del sito camerale come previsto dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 33/2013;
all'unanimità

d e l i b e r a

- di completare l'iter procedurale avviato nei mesi scorsi addivenendo alla costituzione di una società a responsabilità limitata "Promovarese s.r.l." secondo il modello dell'*in house providing* mediante conferimento dell'Azienda speciale Promovarese, che si trasforma in srl;
- di approvare lo statuto della costituenda società nel testo che, allegato sub a) al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e dando mandato al Segretario Generale di apportarvi le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
- di delegare al Segretario Generale il potere di stipulare l'atto costitutivo della società e di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti;
- di aggiornare la perizia estimativa, da allegare all'atto costitutivo, alla data del 31 dicembre 2019;
- di stabilire che la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri e di indicare a coprire tale incarico i Consiglieri Collini Rudy Paolo, Cotis Irene, Landoni Sandra, Monzeglio Marco e Vitiello Giuseppe Mauro, il quale ultimo assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; i Consiglieri indicati resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022;
- di affidare la funzione di controllo ad un Sindaco Unico, cui spetterà anche il controllo contabile, indicando a coprire tale incarico il Dott. Arancio Davide e fissandone il compenso annuo in Euro 6.000;
- di nominare quale Direttore della società il Dott. Temperelli Mauro;
- di approvare l'atto di indirizzo in materia di politiche assunzionali e retributive del personale, allegato sub b), cui gli amministratori della costituenda società dovranno attenersi nell'adozione delle linee guida per la gestione del personale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mauro Temperelli)
atto firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
(Fabio Lunghi)
atto firmato digitalmente

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - OGGETTO – SEDE – DURATA

DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale:

“PROMOVARESE S.r.l.”

Articolo 2 – OGGETTO e FINALITA’

La società ha per oggetto la produzione di servizi strumentali allo svolgimento da parte dei soci –che potranno essere esclusivamente amministrazioni pubbliche ai sensi del D. Lgs. 175/2016- delle proprie funzioni, quali in particolare:

- 1) il sostegno e la valorizzazione del territorio nel suo complesso attraverso la promozione delle più idonee politiche di sviluppo e di marketing territoriale al fine di favorire l’attrattività del territorio medesimo;
- 2) l’attività di gestione degli immobili di proprietà o condotti del socio Camera di Commercio di Varese, con particolare riferimento al Centro Congressi Ville Ponti di Varese, al Centro Espositivo Polifunzionale Malpensafiere di Busto Arsizio e agli spazi della sede camerale in Piazza Monte Grappa n. 5 a Varese non adibiti ad uso uffici;
- 3) l’organizzazione di congressi, convegni, conferenze ed eventi, nonché di qualsiasi tipo di manifestazione complementare, connessa, collaterale od accessoria. Nell’attività di organizzazione di cui dinanzi deve ritenersi inclusa anche l’attività di fornitura di tutti i servizi inerenti l’organizzazione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, tutti i servizi correlati all’ospitalità dei partecipanti;
- 4) la realizzazione di progetti promozionali volti a favorire processi di aggregazione tra le imprese;
- 5) la gestione di attività amministrativa, informativa ed informatica ispirata ai principi della semplificazione e della digitalizzazione dei servizi;
- 6) la promozione e la gestione di strumenti a supporto della regolazione di mercato.

La società potrà inoltre predisporre studi, ricerche e pubblicazioni e ogni altra attività editoriale e di comunicazione volta a diffondere il patrimonio informativo-statistico della Camera di Commercio e a valorizzare le attività istituzionali.

La società può inoltre compiere tutte le attività necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale in conformità alle politiche e direttive impartite dai soci con esclusione in ogni caso del rilascio di garanzie a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, e con esclusione altresì delle attività professionali e delle attività che il D. Lgs. 58/1998 o altra vigente normativa riserva a particolari categorie di società.

La Società può altresì compiere tutti gli atti utili alla, e compatibili con l'attuazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3, in collaborazione con i soci, e con le specifiche modalità e condizioni di cui all'art. 17.

La Società può svolgere attività anche fuori dal proprio ambito territoriale, purché la sua azione abbia comunque ritorni anche a favore del sistema delle imprese del predetto proprio ambito territoriale.

I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'”*in house providing*”, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Il presente Statuto disciplina l'esercizio di tale controllo.

Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della società.

Articolo 3 – SEDE

La società ha sede legale in Varese.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4 – DURATA

La società ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5 – DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal Registro Imprese e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

E' onere dei soci comunicare alla società il cambiamento del domicilio o dell'indirizzo di posta elettronica.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE – DIRITTI PARTICOLARI

TITOLI DI DEBITO – VERSAMENTI

Articolo 6 – CAPITALE SOCIALE, QUOTE E DIRITTI PARTICOLARI

Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (euro centomila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

Oltre ai diritti attribuiti dalla legge alle quote di partecipazione, la quota posseduta dalla Camera di Commercio di Varese incorpora i diritti particolari che seguono:

- (i) il diritto di nominare il “Direttore” di cui al successivo articolo 20;
- (ii) i particolari diritti riguardanti la nomina dell'Amministratore Unico e del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16;
- (iii) i particolari diritti riguardanti la nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente di cui al successivo articolo 23 nonché quelli riguardanti la nomina del Revisore/Società di Revisione di cui al successivo articolo 24;
- (iv) gli ulteriori diritti particolari di cui al successivo articolo 10.

Gli speciali diritti della quota della Camera di Commercio di Varese decadranno in caso di trasferimento dell'intera quota ad un soggetto diverso dalla Camera di Commercio di Varese.

Articolo 7 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote sono liberamente trasferibili tra soci.

Nel caso un socio intendesse trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota, sotto qualsiasi forma, ad un terzo non socio, agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni.

A tal fine il socio che intende procedere al trasferimento dovrà darne preventivamente comunicazione a tutti gli altri soci, precisando il nominativo del terzo acquirente (o dei terzi acquirenti), il prezzo e le condizioni della cessione. Tale comunicazione deve essere data mediante raccomandata A.R. inviata all'indirizzo di tutti gli altri soci, quale risultante dal Registro Imprese.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli altri soci possono dichiarare all'alienante, mediante lettera raccomandata A.R. recapitata al suo indirizzo, quale risultante dal Registro Imprese, la loro decisione di rendersi acquirenti delle quote poste in vendita, precisando l'importo delle quote che intendono acquistare.

Nel caso di mancato tempestivo esercizio della prelazione da parte degli altri soci, il socio alienante sarà libero di perfezionare il trasferimento con l'acquirente indicato, purché al prezzo ed alle condizioni comunicate agli altri soci ed entro i successivi tre mesi.

Nel caso di valido esercizio della prelazione, il perfezionamento del trasferimento dovrà avvenire entro i successivi venti giorni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento sotto qualsiasi forma, a titolo oneroso, a terzi non soci, di diritti di opzione. In tal caso, tuttavia, il termine di venti giorni di cui al comma precedente si riduce a dieci giorni.

In ogni caso non possono essere acquisite partecipazioni nella società da persone fisiche e da enti e società con capitale anche parzialmente privato.

Articolo 8 – TITOLI DI DEBITO

La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 9 – VERSAMENTI

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme *pro tempore* vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Titolo III

ASSEMBLEA

Articolo 10 – POTERI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, e dagli articoli 15, 16 e 23 per la nomina dell'Amministratore Unico, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, e salva comunque diversa inderogabile disposizione di legge, l'assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Tuttavia, per la previa approvazione delle operazioni di straordinaria amministrazione sottoposte all'assemblea dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 17, sarà necessario altresì il voto favorevole del socio Camera di Commercio di Varese.

All'assemblea spettano i diritti di controllo sulla società e sulla gestione coordinata e unitaria secondo il modello dell'*in house providing*, nelle forme e con le modalità meglio specificati al Titolo V del presente statuto.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 11 – CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione e da quei consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 12 – INTERVENTO

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti al Registro Imprese.

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei principi dell'art. 18, terzo comma, del presente statuto.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

Articolo 13 – PRESIDENTE E SEGRETARIO

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14 – NOMINA

La gestione della società è affidata ad un Amministratore unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ricorrendo le condizioni di cui alle normative vigenti.

Fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla legge in materia di composizione degli organi amministrativi, gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c., ma non a quelle previste dall'art. 2390 c.c..

Gli stessi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e soggiacciono ai limiti di cui all'articolo 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

ARTICOLO 15 - AMMINISTRATORE UNICO

Per decisione dei soci la gestione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico, nominato dal socio Camera di Commercio di Varese.

All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri del presente statuto attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono nominati in conformità alle disposizioni che seguono:

- a) la maggioranza degli Amministratori da eleggere, saranno di nomina del socio Camera di Commercio di Varese, il quale indicherà altresì, tra essi, l'Amministratore che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Alla cessazione dalla carica di alcuno degli amministratori nominati ai sensi della presente lettera a) per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, il nuovo amministratore chiamato a sostituire quello cessato sarà egualmente nominato dal socio Camera di Commercio di Varese; l'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina;
- b) i restanti Amministratori sono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, precisandosi che nell'accertamento dei risultati di tale votazione non verranno computati i voti del socio Camera di Commercio di Varese. Alla cessazione dalla carica di alcuno degli amministratori nominati ai sensi della presente lettera b) per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite

per la società per azioni in quanto applicabili; l'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Per decisione dei soci, anche in corso di mandato, può essere variato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma dell'articolo 14, provvedendo alle relative nomine, fermo il diritto del socio Camera di Commercio di Varese di nominare la maggioranza del numero totale degli amministratori in carica. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

In ogni caso, il socio Camera di Commercio di Varese assicura che siano rispettate le norme di legge vigenti sul numero dei membri del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato.

La sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene in modo tale da garantire il rispetto della quote riservate al genere meno rappresentato, in conformità alla normativa vigente.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare più della metà degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono attivare la procedura per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, da esercitarsi conformemente agli indirizzi impartiti ed alle modalità disposte dai soci ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto. Tuttavia, occorrerà, di volta in volta, la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci, assunta con la maggioranza di cui all'articolo 10 per i seguenti atti di gestione:

- l'acquisto, il conferimento, la cessione o il fitto d'azienda e/o di singoli rami di essa;
- la costituzione di società partecipate e/o controllate;
- l'alienazione o l'acquisizione di partecipazioni di valore superiore ad Euro 100.000;
- il perfezionamento di operazioni di finanziamento, attivo o passivo, di importo superiore ad Euro 100.000.

Nell'autorizzare tali operazioni l'assemblea dovrà valutarne, tra l'altro, la compatibilità con la struttura dell'organismo *in house* della società.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica, con un preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando ne faccia richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o il Collegio sindacale.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

Tuttavia, le deliberazioni concernenti l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società partecipate chiamate a nominare i componenti degli organi sociali saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri eletti ai sensi del precedente articolo 16, lettera a).

Articolo 19 – PRESIDENTE E DELEGHE

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto la Camera di Commercio di Varese ai sensi dell'art. 16, lettera a), nomina tra i suoi componenti un Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti anche un Vicepresidente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 175/2016.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad un solo Amministratore e previa autorizzazione dell'Assemblea, al Presidente. L'Amministratore delegato, se nominato dovrà essere scelto tra gli amministratori nominati dal socio Camera di Commercio di Varese ai sensi dell'articolo 16, lettera a) del presente statuto.

Articolo 20 – DIRETTORE

La Camera di Commercio di Varese nomina un Direttore, il quale dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Direttore, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione degli affari correnti, sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento della società, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore risponde al Consiglio di Amministrazione in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni. Il Direttore prende parte senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed è il capo del personale; può fare proposte al Consiglio di Amministrazione di assunzione, di promozione, di licenziamento o di revoca dell'impiego.

Articolo 21 – RAPPRESENTANZA SOCIALE

All'Amministratore Unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente e, nei limiti delle attribuzioni conferite, al Consigliere Delegato spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Titolo V

CONTROLLO ANALOGO

Articolo 22 CONTROLLO ANALOGO

I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso l'acquisizione di informazioni, il controllo preventivo, la consultazione, la valutazione e la verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società. Le

modalità di esercizio del controllo analogo sono disciplinati mediante patti parasociali tra i soci o, in alternativa, mediante regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 23 – COLLEGIO SINDACALE

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso, secondo quanto previsto dalla legge vigente; l'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti. Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti. Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

Il Collegio Sindacale ed il suo Presidente sono nominati in conformità alle disposizioni che seguono: a) due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente saranno di nomina del socio Camera di Commercio di Varese, la quale indicherà altresì, tra essi, il Sindaco effettivo che assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale; b) il restante Sindaco effettivo ed il restante Sindaco supplente sono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, precisandosi che nell'accertamento dei risultati di tale votazione non verranno computati i voti del socio Camera di Commercio di Varese. In ogni caso, il socio Camera di Commercio di Varese assicura che siano rispettate le norme di legge vigenti sul numero di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato; anche in caso di sostituzione si procede secondo modalità tali da garantire il rispetto della quota di legge. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele o video conferenza nel rispetto dell'art. 18, terzo comma.

Articolo 24 – CONTROLLO CONTABILE

Al Collegio Sindacale, ovvero al Sindaco Unico, spetta anche il controllo contabile, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dell'assemblea che potrà anche affidare il controllo contabile al Revisore/Società di Revisione. In tal caso, nomina, poteri ed attribuzioni del Revisore/Società di Revisione sono quelli disciplinati ai sensi di

legge ed il Revisore/Società di Revisione è nominato dal socio Camera di Commercio di Varese.

Titolo VII BILANCIO

Articolo 25 – ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26 – BILANCIO E UTILI

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c..

Gli utili netti annuali, dedotta una somma corrispondente al 5% di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci.

Titolo VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 – SCIOGLIMENTO

L'assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Titolo IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro nominato dalla Camera Arbitrale di Milano su istanza della parte più diligente; quanto sopra nelle sole ipotesi di materie arbitrabili ai sensi di legge.

Titolo X
NORME DI RINVIO

Articolo 29 – Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

**ATTO DI INDIRIZZO PER LE POLITICHE ASSUNZIONALI E RETRIBUTIVE DEL
PERSONALE DELLA COSTITUENDA SOCIETA' "PROMOVARESE S.R.L."**

La Camera di Commercio di Varese in qualità di Ente controllante della costituenda "Promovarese S.r.l." è tenuta ad adottare apposite linee guida in materia di politiche assunzionali e retributive del personale i cui contenuti vanno recepiti in propri provvedimenti da parte dei soggetti destinatari.

La normativa di riferimento è costituita dall'art. 19 comma 5 del D. Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" laddove si prevede che *"le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale."*

Peraltro il divieto introdotto dall'art. 25 del sopracitato decreto che vietava nuove assunzioni alle società a controllo pubblico fino al 30 giugno 2018 non è stato prorogato e pertanto ad oggi e fino ad un eventuale nuovo intervento legislativo che disponga diversamente, le società a controllo pubblico possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato ricorrendo direttamente al mercato del lavoro attenendosi alle linee guida fissate dall'Ente controllante.

Per quanto attiene poi il reclutamento, le società a controllo pubblico devono stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 (art. 19 comma 2 D. Lgs. 175/2016).

Attualmente l'organico di Promovarese è composto da 23 dipendenti a tempo indeterminato, 9 dei quali con contratto di lavoro part-time (corrispondenti a 20 FTE).

Le ultime assunzioni effettuate risalgono al 2013, quando a fronte di una dotazione organica a 30 dipendenti erano in forza all'azienda 28 dipendenti, scesi a 23 a seguito di cessazioni per pensionamento e/o dimissioni.

La necessità di far coesistere nell'azienda attività a servizio delle imprese e di tutela del patrimonio immobiliare, presuppone un modello organizzativo complesso, in grado di soddisfare esigenze differenti e particolari.

La diversa tipologia di utenza/clientela, la personalizzazione delle richieste, le modalità di svolgimento che caratterizzano lo speciale mercato di riferimento richiedono competenze e professionalità peculiari (marketing, logistica, impiantistica, etc.), nonché strumenti flessibili di gestione del personale per far fronte a picchi di lavoro dettati da stagionalità e da concentrazione in determinati giorni della settimana e/o orari (serali, notturni, festivi).

Si tratta quindi di un'organizzazione articolata, con un nucleo stabile di operatori adibiti alla gestione ordinaria degli immobili e alla pianificazione/gestione dei vari aspetti organizzativi degli eventi ospitati/organizzati (contatti con i clienti, contrattualistica attiva e passiva, programmazione dei servizi, etc.) cui affiancare forme di lavoro flessibile da attivare nelle fasi di svolgimento degli eventi (presidi, sorveglianza e assistenze tecniche).

Il ricorso alla esternalizzazione operato negli ultimi anni, dimostratosi efficace ed economicamente convenienti per talune tipologie di servizi, non risulta esserlo altrettanto per altre (professionalità particolari, mancanza di un controllo diretto sul personale impiegato con conseguenti inefficienze, elevati costi di intermediazione).

A tal fine potrebbe essere necessario inserire nuove risorse dal minor costo con competenze specifiche.

Si ritiene dunque di autorizzare la società ad accompagnare l'attività commerciale e di sviluppo con politiche di gestione del personale più coerenti e funzionali, oltre che più efficienti, anche con il possibile di ricorso ad assunzioni di risorse a tempo determinato e/o indeterminato, nonché ad attivare forme di lavoro flessibile per far fronte a picchi di attività legati alla particolare tipologia di attività svolta.

Per tutte le eventuali assunzioni si segnala la necessità di un'analisi economico-finanziaria volta ad evidenziare la correlazione tra maggiori costi derivanti dall'assunzione e maggiori ricavi derivanti da un incremento e sviluppo delle linee di business e/o un risparmio derivante dal minor ricorso all'esternalizzazione di servizi.

Il reclutamento avverrà secondo i principi di cui all'art. 35 del D. Lgs. 165/2001, previa adozione da parte di Promovarese S.r.l. di apposito Regolamento che ne disciplini le modalità da pubblicare sul sito internet della società.

Si ritiene inoltre che Promovarese S.r.l. possa adottare politiche economiche nei confronti del proprio personale, compresa la parte inerente alla parte variabile della retribuzione, nei limiti di quanto fissato dalla normativa vigente, dei risultati aziendali e dell'incremento dei progetti/fatturato.

Con riferimento alle progressioni di carriera, nei provvedimenti autorizzativi dovranno essere espresse in maniera puntuale le ragioni alla base della progressione, evidenziando:

- a) La necessità di ricoprire una posizione vacante di livello superiore;
- b) Le motivazioni che hanno portato ad identificare nel dipendente oggetto del provvedimento il candidato idoneo a ricoprire la posizione di livello superiore, sulla base della valutazione dei seguenti requisiti, disgiunti e non necessariamente tutti presenti:
 - Titolo di studio di livello universitario o specializzazione post-universitaria
 - Anzianità aziendale di almeno due anni
 - Esperienza di almeno due anni in ruoli di analogo contenuto professionale o responsabilità
 - Età anagrafica compatibile con un orizzonte temporale abbastanza lungo davanti a sé per dare stabilità all'organizzazione e nel contempo interesse e prospettive per un'ulteriore propria crescita professionale
 - Spiccata personalità, buone capacità e potenzialità manageriali, con particolare attenzione alle doti e capacità
 - Presenza di spirito innovativo, atteggiamento proattivo, apertura al cambiamento in grado di assicurare stimolo e promozione allo sviluppo delle diverse attività sia attuali che potenziali
 - Giudizi positivi espressi nell'ambito del processo di valutazione delle prestazioni nel biennio precedente

Nel caso in cui nel rispetto del contratto collettivo nazionale applicato, l'assegnazione di responsabilità di livello superiore non comporti un adeguamento dell'inquadramento o del livello, è possibile prevedere un incremento della retribuzione annua lorda.